

CXXXII SEDUTA*(POMERIDIANA)***MARTEDI' 30 LUGLIO 1996****Presidenza della Vicepresidente CHERCHI****INDICE**

Disegno di legge (Annunzio di presentazione) .	
Proposta di legge (Annunzio di presentazione) .	
Proposte di legge Piras - Marteddu - Secci -	
Fadda - Ladu - Onida - Tunis Gianfranco:	
"Norme per l'esercizio della caccia" (74);	
Amadu - Demontis - Ferrarl - Lorenzoni -	
Manunza - Montis: "Norme per la protezione	
della fauna selvatica e per l'esercizio	
della caccia in Sardegna" (83); Boero -	
Carloni - Biggio - Usai Edoardo - Sanna Ni-	
voli - Locci: "Norme di tutela, valorizzazione	
ambientale e riordino dell'attività venato-	
ria. Costituzione di aziende ed esercizio di	
attività plurime integrate ad indirizzo agro -	
silvo - faunistico - venatorio - ricreativo -	
sportivo - agonistico" (162) e del disegno	
di legge: "Norme per la protezione della	
fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio	
ambientale e disciplina dell'attività venato-	
ria in Sardegna" (202). (Continuazione del-	
la discussione degli articoli del testo unifi-	
cato.):	
SABA, Assessore della difesa dell'ambiente ..	
NIZZI	
BOERO	
MARROCU, relatore	
BONESU	
BIGGIO	
(Votazione segreta dell'emendamento numero	
147)	
(Risultato della votazione)	
MASALA	

LADU
CUGINI
(Votazione segreta dei commi 1, 2 e 3 dell'arti-
colo 45)
(Risultato della votazione)
LOCCI
DIANA
PIRAS
Sull'ordine dei lavori:
PRESIDENTE
FLORIS
MASALA

La seduta è aperta alle ore 15 e 56.

DEMONTIS, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 25 luglio 1996, che è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza il seguente disegno di legge:

"Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario". (270)
(Pervenuto il 24 luglio 1996 ed assegnato alla ottava Commissione.)

Annunzio di presentazione di proposta di legge

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta

alla Presidenza la seguente proposta di legge:

dai consiglieri Tunis Marco - Floris - Milia - Granara - Oppia - Biancareddu - Pirastu:

“Norme per il reimpianto dei vigneti vecchi ed obsoleti in Sardegna”. (271)
(Pervenuta il 25 luglio 1996 ed assegnata alla quinta Commissione.)

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Comunico ai colleghi che nel corso della Conferenza dei Capigruppo, tenuta stamattina, si era rimasti d'accordo di affrontare in apertura dei lavori pomeridiani la discussione della mozione numero 91, Fois Pietro e più, sulla situazione del comparto chimico in Sardegna e la smobilitazione delle Partecipazioni statali. Poiché in questo momento non sono presenti né l'Assessore competente né il Presidente della Giunta, ritengo opportuno sospendere la discussione di questa mozione.

Siamo comunque nell'impossibilità di riprendere la discussione della legge sulla caccia, in quanto già nel corso della Conferenza dei Capigruppo l'assessore Saba aveva rappresentato l'esigenza di assentarsi brevemente per un incontro già stabilito con i sindacati del settore forestale. Ritengo opportuno, a questo punto, sospendere i lavori, che riprenderemo alle ore 16 e 30.

USAI EDOARDO (A.N.). Presidente, non si può continuare così. L'Assessore doveva essere presente.

PRESIDENTE. Forse non mi sono spiegata bene. L'assessore Saba, lo ripeto, aveva già rappresentato in Conferenza dei Capigruppo l'esigenza di avere del tempo per un breve incontro sindacale, che era previsto per le ore 15 e 30, quindi penso stia per terminare.

Per quanto riguarda la mozione numero 91, al momento non è presente in Aula l'Assessore competente, che sappiamo essere fuori sede; il Presidente della Giunta probabilmente sta per arrivare, quindi ritengo opportuno sospendere fino alle ore 16 e 30.

Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Stamattina, signor Presidente, quando è stata richiesta la discussione della mozione si sapeva già che l'Assessore dell'industria non sarebbe stato presente perché impegnato in un incontro con il Ministro, ma si voleva ugualmente dare un segno di solidarietà dell'intero Consiglio approvando la mozione. A questo punto il presentatore della mozione, o colui il quale ne ha chiesto la discussione in Aula, sarebbe dovuto intervenire per chiarire che eravamo tutti coscienti che l'Assessore non sarebbe stato presente, ma questo era un segnale forte del Consiglio perché lui si sentisse supportato da tutte le forze politiche durante la trattativa che è in corso a Roma.

PRESIDENTE. Naturalmente quanto rappresentato dal consigliere Floris sono le motivazioni emerse nella Conferenza dei Capigruppo di stamattina. Pensavamo che la presenza del Presidente della Giunta avrebbe comunque garantito la discussione della mozione numero 91. Per motivi che non conosco non possiamo procedere in questa direzione, quindi sospendo la seduta fino alle ore 16 e 30, sperando che nel frattempo si verifichino le condizioni idonee alla discussione della mozione.

Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Soltanto per precisare che, a mio giudizio, non sussistono più le condizioni per la discussione della mozione numero 91, perché, come lei ben sa, l'assenso alla discussione della mozione fu dato proprio a condizione che si discutesse alle ore 15 e 30 per non strozzare i lavori successivi. Ora, se alle 15 e 30 non è possibile fare questa discussione, si tratterà di svolgerla successivamente soltanto rubando tempo. A questo punto io debbo dire che il mio assenso, che era condizionato a questo, non sussiste più.

SCANO (Progr. Fed.). L'assenso è stato dato per inserire la mozione nell'ordine del giorno, poi i tempi di discussione...

MASALA (A.N.). Certo, per inserirla all'or-

dine del giorno, ma era un assenso condizionato. Siccome occorreva l'assenso unanime di tutti i Capigruppo esso fu dato proprio a condizione che si discutesse alle 15 e 30, per evitare che si sottraesse del tempo all'ordine normale dei lavori.

PRESIDENTE. E' probabilmente opportuno confermare questa interruzione e fare una breve Conferenza dei Capigruppo per il prosieguo dei lavori, dando atto comunque dell'assenza già prevista dell'assessore Saba.

Sospendo la seduta e convoco la Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 16 e 03, viene ripresa alle ore 16 e 43.)

Continuazione della discussione degli articoli del testo unificato delle proposte di legge Piras - Marteddu - Secchi - Fadda - Ladu - Onida - Tunis Gianfranco: "Norme per l'esercizio della caccia" (74); Amadu - Demontis - Ferrari - Lorenzoni - Manunza - Montis: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" (83); Boero - Carloni - Biggio - Usai Edoardo - Sanna Nivoli - Locci: "Norme di tutela, valorizzazione ambientale e riordino dell'attività venatoria. Costituzione di aziende ed esercizio di attività plurime integrate ad indirizzo agro - silvo - faunistico - venatorio - ricreativo - sportivo - agonistico" (162) e del disegno di legge: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria in Sardegna" (202)

PRESIDENTE. Comunico ai colleghi che unanimemente la Conferenza dei Capigruppo ha ritenuto di dover dare la scansione ai lavori del Consiglio secondo questo calendario: in attesa di avere maggiori ragguagli sull'incontro che si è svolto stamattina a Roma tra il Sottosegretario all'industria, l'Assessore regionale dell'industria e i sindacati, questo pomeriggio i lavori proseguiranno con l'esame della legge sulla caccia. Domani mattina, all'apertura dei lavori, si discuterà la mozione numero 91, riguardante i problemi del comparto chimico, dopo di che i lavori proseguiranno a ritmi molto più serrati, secondo un calendario che verrà concordato domani mattina e comunicato immediatamente all'Aula, fino all'esaurimento dell'ordine del giorno.

Riprendiamo, quindi, l'esame della legge sulla caccia.

Si dia lettura dell'articolo 43.

PIRAS, Segretario:

Art. 43

Requisiti per l'esercizio della caccia

1. L'attività venatoria in Sardegna può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della caccia di cui all'articolo 44, sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 46 e di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi e degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di almeno 1.500.000.000 di lire per ogni sinistro, di cui almeno 1.000.000.000 di lire per ogni persona danneggiata e almeno 300.000.000 di lire per danni ad animali ed a cose; inoltre sia munito di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 500.000.000 per morte o invalidità permanente.

2. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciata almeno tre anni prima, che non abbia commesso violazione alle norme di legge comportanti la sospensione e la revoca della licenza.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Obino - Zucca - Cugini - Falconi - Dettori Ivana - Busonera

Art. 43

Al primo comma le parole "con massimale di lire 500.000.000 per morte o invalidità permanente" sono sostituite dalle parole: "con massimale di lire 100.000.000 per morte o invalidità permanen-

te". (209)

Emendamento sostitutivo parziale Marrocu - Ladu - Obino - Berria - Boero - Onida

Art. 46

Nel comma 1 dell'articolo 46 le parole: "e di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di almeno 1.500.000.000 di lire per ogni sinistro, di cui almeno 1.000.000.000 di lire per ogni persona danneggiata e almeno 300.000.000 di lire per danni ad animali ed a cose; inoltre sia munito di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 500.000.000 per morte o invalidità permanente." sono sostituite dalle seguenti:

"e di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria e di una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con i massimali indicati dall'articolo 12, commi 8 e 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni". (243)

PRESIDENTE. Mi comunicano che l'emendamento numero 209 è stato ritirato. Per illustrare l'emendamento numero 243 ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta su questo emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. L'adeguamento alla normativa nazionale per quanto riguarda il massimale dell'assicurazione per invalidità ed infortuni, cioè non contro terzi, mi sembra accettabile.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Nizzi. Ne ha facoltà.

NIZZI (F.I.). Signor Presidente, colleghi, proprio per fare rilevare l'elevato numero di sinistri che si verificano nell'esercizio della caccia e che sono quasi sempre causa di lesioni permanenti abbastanza gravi, quali la perdita di un dito o di più dita, oppure ferite agli arti inferiori e superiori o comunque alle estremità. Tali invalidità permanenti se rapportate alle lesioni previste da normali polizze assicurative, potrebbero sicuramente dare la possibilità a chi ha subito il danno di ricevere un adeguato risarcimento, ma ciò non è possibile se si riducono i massimali. 500 milioni in caso di morte o di invalidità permanente sono pochissimi, perché, per esempio, la perdita di un dito della mano destra comporta una percentuale di invalidità permanente dell'otto per cento, e l'otto per cento di 500 milioni corrisponde a 40 milioni solamente. La perdita della mano determina un'invalidità del 50 per cento, pari a 250 milioni di risarcimento. A mio avviso dare 250 milioni a un professionista o comunque a una qualsiasi persona per poter continuare a vivere insieme alla sua famiglia non è irrisorio, è a dir poco demenziale. Io ritengo che anche i massimali delle polizze assicurative per la caccia debbano essere aumentati in maniera congrua, così come le polizze assicurative relative agli incidenti automobilistici, che sono stabilizzate su un massimale di 5 miliardi, sia per danni alle persone che per danni ad animali o cose. Per cui, siccome l'aumento dei massimali influisce in maniera non determinante (si tratta di pagare pochissime decine di migliaia di lire in più all'anno, cioè anziché 70.000 o 80.000 lire all'anno, si dovrebbero pagare circa 120.000 lire all'anno) io ritengo che una legge così importante, che durerà per tanto tempo, non possa essere resa vana da questo punto di vista soltanto perché non siamo stati attenti a questi aspetti. Parlo per conoscenza personale di questi fatti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 243. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 43. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 44.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 44

Commissione per l'abilitazione all'esercizio della caccia - Esame di abilitazione

1. L'abilitazione all'esercizio della caccia è conseguita a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata, su delega del Presidente della Giunta regionale, dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente per ogni Provincia, e composta dal Presidente e da cinque esperti qualificati, di cui almeno due laureati in scienze biologiche o in scienze naturali o in medicina veterinaria esperti in vertebrati omeotermi e di un laureato in agraria, competenti nelle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e non cacciabili;
- c) armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;
- e) norme di pronto soccorso.

2. L'esame consiste in una prova orale sulle materie di cui alle precedenti lettere a), d) ed e), e in una prova pratica sulle materie di cui alle precedenti lettere b) e c).

3. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte e cinque le prove elencate nel comma precedente. Il candidato giudicato inidoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa domanda, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame.

4. Per sostenere l'esame il candidato deve essere munito di certificato medico di idoneità.

5. La domanda per sostenere l'esame deve essere presentata alla Commissione nel cui ambito territoriale il candidato risiede.

6. Con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente si provvede a pubblicare e ad

aggiornare il programma delle materie d'esame e le modalità di svolgimento delle prove.

7. L'abilitazione all'esercizio della caccia prevista dalla legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, è equivalente all'abilitazione all'esercizio della caccia disciplinata dai precedenti commi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Boero - Masala

Art. 44

Nel comma 1 dell'articolo 44 le parole: "di cui almeno due laureati in scienze biologiche o in scienze naturali o in medicina veterinaria, esperti in vertebrati omeotermi e di un laureato in agraria, competenti nelle seguenti materie." sono sostituite dalle seguenti:

"di cui:

- a) un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali o in medicina veterinaria, esperto in vertebrati omeotermi e un laureato in agraria;
- b) tre esperti qualificati designati dalle associazioni venatorie riconosciute maggiormente rappresentative. (147)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BOERO (A.N.). Lo scopo di questo emendamento è chiaramente quello di migliorare la qualità della composizione della Commissione per l'abilitazione all'esercizio della caccia, sia nella individuazione di cui alla lettera a), sia in modo particolare nella individuazione di cui alla lettera b), perché non è pensabile che siano esclusi da questa Commissione, per come ha ben funzionato fino a oggi, degli esperti rappresentanti delle associazioni venatorie. L'aspirante cacciatore deve superare in modo degno l'esame, ma una giusta valutazione la può garantire soprattutto chi fa parte del mondo venatorio e ne conosce tutti gli aspetti, lo vive cioè in prima persona. Non basta una preparazione scolastica

sulle materie d'esame per quanto ci riguarda la preparazione all'attività venatoria, infatti, il miglior esaminatore non può essere che un cacciatore esperto, designato dalle tre associazioni venatorie maggiormente riconosciute.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Il relatore non accoglie l'emendamento proprio per l'aspetto che è stato qui illustrato dal collega Boero, cioè la presenza delle associazioni venatorie nella Commissione d'esame. Proprio l'esperienza di queste commissioni penso consigli di non inserire in esse il mondo venatorio, in questo caso le associazioni, quindi i cacciatori.

Inoltre, voglio fare un esempio: la densità venatoria finirà per limitare l'accesso agli ambiti di caccia, per cui, paradossalmente, se questa Commissione è composta prevalentemente da cacciatori potrebbe manifestare la volontà di non favorire il rilascio di nuove autorizzazioni. Comunque io ritengo che l'emendamento non vada accolto e che l'esperienza consiglia di lasciare l'articolo così come approvato dalla Commissione consiliare.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, Assessore della difesa dell'ambiente. A parere della Giunta la Commissione, così come prevista dall'articolo 44 è ben articolata. Comunque si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi è una parte di questo articolo che mi desta notevoli perplessità, laddove si dice che la Commissione è nominata, su delega del Presidente della Giunta regionale, dall'Assessore della difesa dell'ambiente. Mi sembra che questa formulazione vada contro il principio secondo cui la delega è atto volontario del delegante. Qua stabiliamo,

invece, una delega obbligatoria per legge di cui non riesco a capire la *ratio* posto che l'Assessore della difesa dell'ambiente, in base allo Statuto, è responsabile del suo ramo di amministrazione, quindi ben può adottare tutti i provvedimenti che la legge non riserva al presidente. Per cui mi sembra che questa sia la solita formulazione imperfetta che darà l'avvio a ricorsi al TAR, perché si dirà che occorre un atto espresso di delega, o che tale atto non occorrerà. Io chiedo pertanto che venga eliminata la frase "su delega del Presidente della Giunta regionale". Chiedo altresì la votazione per parti separate e la controprova sulla votazione di questo inciso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Presidente, in questi giorni di dibattito approfondito, talvolta interessante, talvolta noioso, su questa legge per la caccia, da più parti, dalle più diverse parti politiche, dagli amici e colleghi, si è parlato della necessità di sveltire l'iter di questa legge pesante, onerosa, piena di articoli, talvolta piena di contraddizioni, dico io, forti contraddizioni. E appunto in questo articolo 44 ce n'è una enorme: non esiste commissione d'esame che riguardi una specifica categoria dove la categoria stessa non sia rappresentata. Allora qui la domanda è una sola: dove volete arrivare? Dove alcuni di voi e alcuni di noi vogliono arrivare? Nella Commissione d'esame per l'abilitazione alla professione di procuratore legale non ci sono gli avvocati? Nelle Commissioni per abilitazioni scolastiche non ci sono i docenti? Nella Commissione per l'abilitazione alla professione di ingegnere non ci sono ingegneri e architetti? Nella Commissione d'esame per farmacisti non ci sono i farmacisti? Chi valuta in questo caso, la Lega ambiente? Valutano i verdi? Io non so se siamo al limite della malafede o se veramente c'è la volontà di fare una legge un attimino seria.

DIANA (Progr. Fed.). Valuta la Federcaccia!

BIGGIO (A.N.). La Federcaccia è un'organizzazione come le altre, non chiede spazi esclusivi, non sono difensore d'ufficio di nessuna federazione. E' un'organizzazione come le altre,

che chiede uno spazio, come a tutti viene concesso. Se voi voterete questo articolo così come è stato indicato nel testo unico compierete un ennesimo atto di malafede nei confronti dei cacciatori, della Sardegna e dei sardi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, colleghi, la richiesta di manifestazione di buona volontà viene brutalmente frustrata, volgarmente frustrata dal relatore, che oltretutto si porge in modo arrogante e abbastanza ignorante della materia. Mi meraviglia che egli tenga il ruolo di relatore, ma quando si oltraggia in questo modo una determinata categoria di cittadini è evidente che c'è solo la volontà di giocare, l'ho detto una volta e adesso purtroppo mi devo ripetere, una partita su più tavoli.

Il collega Biggio ha dimostrato, col suo intervento, che in ogni commissione che riguarda una specifica categoria vi sono naturalmente, logicamente, i rappresentanti della categoria stessa. Chi si porge in modo contrario con questa legge sta creando i presupposti per un'ulteriore rottura in quest'Aula e quindi ostacola anche il sereno prosieguo della discussione. Le mediazioni si possono ottenere anche senza infliggere brutali schiaffi morali, alla faccia della categoria che mi onoro di rappresentare, perché su questo terreno c'è solo e comunque rottura.

Pertanto, invito il relatore a ripensare ciò che ha detto in materia, invito i colleghi a evitare che la categoria dei cacciatori venga brutalmente espulsa dalla Commissione che abilita all'esercizio della caccia. In caso contrario ci saranno determinazioni consequenziali.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Chiedo la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 147.

PRESIDENTE. Onorevole Diana, in questo caso non può esprimere la dichiarazione di voto.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 147.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti	58
Votanti	58
Maggioranza	30
Favorevoli	27
Contrari	30
Voti nulli	1

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri:

Amadu - Aresu - Balia - Balletto - Berria - Bertolotti - Biancareddu - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Cadoni - Carloni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Fantola - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Frau - Ghirra - Giagu - Ladu - La Rosa - Liori - Lippi - Locci - Loddo - Macciotta - Marracini - Marrocu - Marteddu - Masala - Milia - Montis - Nizzi - Obino - Onida - Oppia - Petrini - Piras - Pirastu - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo.)

Metto ora in votazione l'articolo 44 per parti separate e con controprova per quel che riguarda l'inciso "su delega del Presidente della Giunta regionale" così come richiesto dal consigliere Bonesu.

Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, gentili colleghe, cari colleghi, abbiamo assistito a un autentico affronto verso il mondo venatorio, l'ennesimo, portato avanti in sede di esame di questa legge da parte del relatore. E' interessante sentire ogni tanto il collega Bonesu porre questioni di ordine procedurale che seguono una certa logica, ma io mi domando a che vale lo sforzo di alcuni colleghi per cercare di migliorare la formulazione di questa legge? A cappello di che cosa? A cappello di un orga-

nismo primario fondamentale che deve esaminare e concedere l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria, mentre così come è designato dall'articolo della legge questo organismo non tiene in assoluta considerazione le legittime esigenze del mondo venatorio e della sua massima espressione. Il commento che è giunto alle mie orecchie è vero e sostanziale, stiamo procedendo all'esame di una legge che contiene già degli elementi piuttosto negativi, e questo articolo così come è congegnato non fa che confermare la negatività. Io mi domando e domando a voi, cari colleghi, a che vale sollecitare soluzioni ponderate, meditate, se poi c'è chi, con antica arroganza, continua a mostrare dispregio verso la categoria alla quale questa legge si rivolge? Non valgono le minacce proferitemi in corridoio, in *camera caritatis*, dal relatore il quale sosterrà che se questa legge non verrà approvata o verrà approvata alle calende greche la colpa è del sottoscritto, perché il metodo del ricatto, il metodo delle minacce a nulla serve in quanto la categoria saprà la verità dell'iter legislativo, saprà chi gioca a più tavoli e soprattutto continua a porgersi in modo antipatico e antitetico rispetto agli interessi del mondo venatorio, che è già stato sapientemente informato di tutti i contenuti terroristici di questa legge. Il mondo venatorio verrà sapientemente informato, nonostante le minacce e i ricatti di una informazione fasulla e falsa, su ciò che purtroppo sta accadendo in quest'aula, su chi va a dire, in giro che vuole presentarsi quale padre di questa legge; e questa paternità, stia tranquillo, collega relatore, gliela lascio tutta, con figli e figliastri in questi articoli e articolastri.

Io accolgo la richiesta di votazione per parti dell'articolo 44 formulata dal collega Bonesu, per omaggio alla capacità, in questo caso, del legislatore. Per il resto mi riservo ulteriori interventi.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Boero, non ho compreso in che senso si riserva ulteriori interventi, giacché siamo in fase di votazione dell'articolo 44.

BOERO (A.N.). Presidente, se non ho capito male, e nel caso ne chiedo scusa, è stata chiesta la votazione per parti dell'articolo.

PRESIDENTE. Allora, se mi consente, spe-

cifico bene. Noi dovremmo votare questo articolo 44 in tre parti. La prima parte è quella del comma 1, dalle parole "L'abilitazione" alla parola "nominata". Separatamente voteremo con controprova l'inciso "su delega del Presidente della Giunta regionale", e di seguito la restante parte dell'articolo. Per questo le chiedo in che senso si riserva gli ulteriori interventi.

BOERO (A.N.). Sulla prima parte che lei ha letto esprimo voto contrario.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 44, come prima specificato, in tre parti. Metto in votazione la prima parte del comma 1, "L'abilitazione all'esercizio della caccia è conseguita a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata". Chi l'approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non l'approva alzi la mano. Chi si astiene.

(*E' approvata*)

Metto ora in votazione l'inciso "su delega del Presidente della Giunta regionale". Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano. Chi si astiene.

(*Non è approvato*)

Metto ora in votazione la restante parte dell'articolo 44. Chi l'approva alzi la mano.

(*E' approvata*)

Si dia lettura dell'articolo 45.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 45

Nomina e durata della Commissione

1. La Commissione di cui all'articolo 44 è presieduta dal Dirigente del Settore provinciale o dell'Ufficio provinciale competente in materia, o suo sostituto.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da una

dipendente della Provincia.

3. Il provvedimento di nomina della Commissione prevede, altresì, la nomina dei membri supplenti onde assicurare il regolare svolgimento delle sedute.

4. La Commissione resta in carica per la durata di quattro anni.

5. Ai componenti la Commissione spetta, se dovuto, il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi. La formulazione di questo articolo perde una certa consistenza, vista la volgarizzazione del precedente articolo, e non ha un significato ad esso strettamente collegato. Infatti l'articolo parla di "nomina e durata della Commissione". Ma quale Commissione? Quella dei figli di papà politici, quella del potere che troverà il modo di mettere i suoi ascari all'interno di questa Commissione per servire chissà che cosa e chissà chi, ma di certo non per servire gli interessi del mondo venatorio e degli aspiranti alla abilitazione all'esercizio venatoria. E' facilmente prevedibile che cosa tristemente accadrà durante la nomina e per tutta la durata della Commissione. Infatti il comma 1 recita: "La Commissione di cui all'articolo 44 è presieduta" - udite - "dal dirigente del settore provinciale o dell'ufficio provinciale competente in materia, o suo sostituto". Chi saranno costoro che succedono o potranno succedere, questi dirigenti di settore provinciale? Quale mano politica indirizzerà lo spirito ed il modo di porgersi di questi uomini d'apparato, di fronte agli esaminandi, posto che non vi è più il controllo, l'attenzione... Onorevole Piras, faccia da bravo.

PIRAS (Popolari). Prima c'era la monarchia, onorevole Boero.

BOERO (A.N.). Onorevole Piras, lei mi sta interrompendo, per cui io sto zitto e chiedo al Presidente di recuperarmi il tempo.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di permette-

re all'onorevole Boero di completare il suo intervento.

PIRAS (Popolari). Se non sbaglio c'era anche il tuo nome in quella Commissione.

BOERO (A.N.). Onorevole Piras, sappiamo bene che lei sa servire il regime a cui è asservito.

PIRAS (Popolari). Io sono un democratico.

BOERO (A.N.). Ex cristiano.

Onde per cui, dicevo, votare questo articolo, così come è congegnato, non è cosa ben fatta e giusta, perché bisognerebbe cambiare la sostanza dell'articolo 45, posto che come avevo già osservato l'articolo 44 è stato abbondantemente volgarizzato. Qualcuno sbuffa e la cosa mi fa piacere perché comincia a pagare il fio della sua arroganza. Siccome presumo che chiaramente accedere a questa mia istanza di rivedere la formulazione di questo articolo, alla luce di quanto ho testé espresso, sia una via impercorribile, ancorché talvolta sono stati accettati degli emendamenti orali, io chiedo se per caso, in un ripensamento di coscienza, il relatore e i colleghi, con l'accordo della Presidenza, non trovino il modo di porgersi finalmente in maniera costruttiva per cercare, in una opportuna sospensione, di riformulare l'articolo 45 secondo quanto già previsto nell'articolo 44. In caso contrario, ci saranno conseguenze richieste in ordine a questo articolo da parte del mio Presidente di Gruppo.

Vi ringrazio per la cortese e paziente attenzione e vi rimando alle prossime puntate.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Presidente, molto brevemente, per chiedere un chiarimento sul contenuto del comma 5 dell'articolo 45, perché non riesco a comprendere. Se ai componenti della Commissione spetta un trattamento economico come precisato dalla legge 22 giugno '87 numero 27, il significato dell'inciso "se dovuto" qual è?

Quali sarebbero i casi in cui non è dovuto e quali i casi invece in cui è dovuto un trattamento economico previsto dalla legge? Presumo, perché

non ho la legge numero 27 del 1987 dinanzi, che si tratti di una sorta di gettone di presenza, e allora non capisco a chi dei componenti non spetti più questo assegno. Quindi se non ha ragione di essere, non capisco perché questo inciso "se dovuto", non sia stato tolto.

PRESIDENTE. Onorevole Masala, mi pare di ricordare che questa formula venga riportata in alcuni articoli che prevedono appunto la nomina di Commissioni, per esempio l'articolo 9, sesto comma, recita: "ai componenti del Comitato compete il trattamento economico stabilito...". Probabilmente, per quel che riguarda l'articolo 45, vi è un'analogia valutazione. La questione dell'inciso "se dovuto" probabilmente consente all'Assessorato di valutare se vi è analogia oppure no con altre Commissioni che sono istituite con la legge in discussione. Comunque io chiederei, perché mi sembra corretto, al presidente della Commissione di chiarire questa differenziazione rispetto ad altri articoli che abbiamo già esaminato ed approvato senza la dicitura "se dovuto".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.

LADU (Popolari). La dicitura di cui al comma 5 dell'articolo 45, seconda riga, effettivamente può destare qualche equivoco, però nell'intenzione della Commissione c'era il fatto che, per esempio, anche un dipendente potesse essere componente della Commissione. Tuttavia per evitare equivoci di sorta, io credo che si possa eliminare questa dicitura e dire semplicemente che il trattamento economico spettante alla Commissione viene stabilito in base alla legge numero 27 del 1987.

PRESIDENTE. Naturalmente i compensi spettanti sono stabiliti in maniera abbastanza stringente dalla legge regionale numero 27, per cui l'inciso "se dovuto" può effettivamente apparire pleonastico.

Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Un'osservazione sul quarto comma dell'articolo 45. La Commissione re-

sta in carica per la durata di quattro anni. Siccome è un organo regionale, in quanto di nomina regionale, la conseguenza sarebbe che verrebbe nominata all'inizio della legislatura per quattro anni, col risultato che entrerebbe in carica per un anno e decadrebbe con la fine della legislatura. Propongo pertanto che il quarto comma dell'articolo 45 venga soppresso, in tal modo la Commissione resterebbe in carica cinque anni e si eviterebbe il problema di un rinnovo a legislatura iniziata per un altro anno e basta. Chiedo su questo la votazione separata con controprova.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.

LADU (Popolari). Io, se possibile, vorrei conoscere anche la proposta che intendeva fare l'onorevole Boero, prima di procedere alla votazione. Mi pare che egli avesse chiesto un momento di riflessione proprio per presentare una proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Boero, vuole specificare meglio il suo pensiero?

BOERO (A.N.). Signor Presidente, io sono disposto ad elaborare una proposta e ho chiesto a tal fine una sospensione adeguata.

PRESIDENTE. Non può esplicitare meglio in Aula questa sua proposta, anche per consentire ai colleghi di valutare la possibilità di una sospensione?

BOERO (A.N.). Signor Presidente, siccome si tratta di una mediazione intuibile, è chiaro che il discorso non può essere affrontato con una semplice proposta qui in aula che verrebbe sottoposta al vilipendio che ho dovuto subire prima con l'emendamento. No, grazie.

PRESIDENTE. Mi era sembrato che la discussione sull'articolo fosse terminata, perché erano iscritti a parlare soltanto i consiglieri Boero e Masala. Però, con l'intervento dei colleghi Masala e Bonesu si riaprono alcuni scenari. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Visto che dobbiamo votare questo articolo, mi necessitava un chiarimento dal relatore, possibilmente, oppure da chi meglio di me sa interpretare la legge, perché il comma due parla di funzioni di segretario svolte ad un dipendente della provincia. Il che farebbe quasi pensare che ci possano essere più Commissioni d'esame oppure bisogna capire di quale provincia si tratta e se essa viene indicata a scelta, a scandaglio o per simpatia. Non è chiaro né nell'articolo 44, né nel 45.

PRESIDENTE. Onorevole Biggio, siccome si parla di Commissioni provinciali, ogni provincia avrà una sua Commissione e le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente di quella provincia. Io non sono abbastanza addentro a questa legge, ma mi pare che questa possa essere l'interpretazione.

LADU (Popolari). Un dipendente della provincia sarà segretario della Commissione della sua Provincia.

BIGGIO (A.N.). Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cugini. Ne ha facoltà.

CUGINI (Progr. Fed). Io pongo all'onorevole Boero l'esigenza di trattare gli argomenti presenti in diversi articoli e nei vari emendamenti come fatto collettivo, perché diversamente rischiamo di far apparire che la legge sulla caccia è una questione circoscritta al collega Boero e a qualcun altro. O il consigliere Boero esprime una volontà per giungere ad una possibile mediazione, oppure credo che non debba essere accolta la sospensione che egli propone. Questo lo dico per evitare che nel prosieguo dei lavori si continui con un dibattito che esclude la stragrande maggioranza del Consiglio, e non sempre questa esclusione porta un contributo positivo alla legge.

PRESIDENTE. Per evitare questo ping-pong, l'onorevole Boero, mi consentirà di sintetizzare il suo argomentare di poc'anzi. Egli propone la sospensione dell'esame dell'articolo 45 e anche una sospensione della seduta per un confronto, imma-

gino, con il Presidente e gli altri componenti della Commissione. Io chiedo alle persone alle quali è indirizzata questa proposta, anche se chiaramente essa è rivolta a tutto il Consiglio che si deve esprimere in merito, questo tengo a sottolinearlo se intendono esternare il loro parere affinché il Consiglio ne possa tenere conto.

In questo ping-pong, mi consenta, onorevole Diana, la collocherei in panchina, momentaneamente, ad evitare che vi sia una divisione di sfere di competenza e per riportare la centralità del Consiglio in questa discussione.

Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Non ho nessuna difficoltà ad accedere alla richiesta di sospensione per capire quale può essere la proposta, perché non l'ho capita neanche io. L'unica cosa che vorrei evitare - e sottolineo che non ho risposto a nessuna delle offese fino ad ora ricevute - è che si pensi che basti attuare un ricatto: sui prossimi articoli io mi comporterò non correttamente per ottenere dei risultati su un emendamento. Credo che sia giusto, quando ci si confronta e si vota, accettare il risultato con molta serenità. Dico questo perché è la quarta volta che il collega Boero, dopo che gli si boccia un emendamento, dice: "Noi non votiamo la legge". L'ha fatto già per il nome del Comitato faunistico, ma io penso che il suo Gruppo valuterà alla fine dei lavori se la legge meriterà di essere votata oppure no, e che non sia il caso per ogni articolo di attuare una sorta di ricatto all'Aula: o passa il mio emendamento o altrimenti qui succede... Non succede niente, si vota tranquillamente, con serenità, e si accetta il risultato democratico che l'urna, in questo caso con il voto segreto, ha dato. Con molta serenità e con molto equilibrio, quella stessa serenità ed equilibrio che io mantengo nonostante le offese ricevute. Sull'articolo 45 non ho problemi ad accettare qualsiasi suggerimento migliorativo.

PRESIDENTE. Io invito l'onorevole Boero a fare proposte puntuali, che possano essere valutate in aula non soltanto dal relatore, ma da tutto il Consiglio, giacché sulla sospensione eventuale di qualsiasi articolo si deve esprimere l'intero Consiglio. Quindi chiedo al collega Boero, per cortesia,

di esplicitare la sua proposta, stante anche la disponibilità del Presidente della Commissione e del relatore a valutarne i contenuti. Prego comunque di voler prestare attenzione al collega relatore.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, io ringrazio il suo personale sforzo di interpretare questo momento, e apprezzo il suo modo di procedere. Devo, diciamo, liberare temporaneamente l'Aula da questo problema, e sono indotto a fare questo dal fatto che l'onorevole Cugini, che è molto affine al relatore della Commissione, ha dato un'interpretazione impropria del mio intendimento, che è l'esatto contrario di quello di cui sono stato accusato. Del resto questo problema - mi pare che non presiedesse lei, Presidente - è stato posto da un altro collega, come se questa legge fosse un fatto personale mio o del collega Diana, cosa che non è nei regolamenti, perché lei sa, in quanto Presidente di questo consesso, che chiunque prende la parola si esprime, e vota democraticamente, e di ciò si assume la responsabilità. Siccome ciò che è stato detto non lascia spazio ad alcuna mediazione in quanto si coglie sempre una certa ironia e arroganza nell'atteggiamento della maggioranza, levo il problema e andiamo avanti secondo quanto il Regolamento detta, e che lei sa fare rispettare bene. Grazie.

PRESIDENTE. Allora, il collega Boero non ha offerto degli spunti concreti e ritiene di ritirare la sua proposta. Resta la proposta del collega Bonesu, il quale osservava che al quarto comma, a suo parere, occorre votare separatamente in modo da cambiare la formulazione di questo comma, e cioè specificando che la Commissione resta in carica per la durata di cinque anni, anziché quattro.

BONESU (P.S.d'Az.). Io ho chiesto di votare contro il quarto comma. La conseguenza è che la Commissione durerebbe cinque anni, quanto la legislatura regionale, perché si applicherebbero le norme della legge numero 11. Comunque la mia è una richiesta di votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Sulla prima parte dell'arti-

colo, di cui è stata chiesta la votazione per parti separate, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.

LADU (Popolari). Sul comma 5 avevo chiesto di eliminare l'inciso "se dovuto".

PRESIDENTE. Collega Ladu, procediamo prima alla votazione a scrutinio segreto dei primi tre commi, poi verranno messi in votazione i commi 4 e 5. In quella sede avanzerà la sua proposta.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 45

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.

Presenti	59
Votanti	59
Maggioranza	30
Favorevoli	36
Contrari	23

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Aresu - Balia - Ballero - Berria - Bertolotti - Biancareddu - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Cadoni - Carloni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Fantola - Federici - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Frau - Ghirra - Ladu - La Rosa - Lippi - Locci - Loddo - Lorenzoni - Macciotta - Marrocu - Masala - Milia - Montis - Nizzi - Obino - Onida - Oppia - Petrini - Piras - Pirastu - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Secci - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.)

Proseguiamo con la votazione del quarto comma dell'articolo 45.

Ha domandato di parlare per dichiarazione di

voto il consigliere Locci. Ne ha facoltà.

LOCCI (A.N.). Presidente, prima di passare all'esame del quarto comma dell'articolo 45 volevo fare un tentativo per verificare se il relatore e gli altri colleghi...

PRESIDENTE. Chiedo scusa, collega Locci, siamo in sede di votazione, non possiamo credo, in questa sede, fare alcun tentativo.

LOCCI (A.N.). Ho capito, però mi lasci fare ugualmente un tentativo seppure sotto forma di dichiarazione di voto.

Io ritengo che la questione, che riguarda almeno un rappresentante delle associazioni venatorie all'interno di questa Commissione, effettivamente non possa passare. Volevo perciò fare un ultimo ragionevole tentativo per verificare se, prima del quarto comma si possa inserire un emendamento orale, concordato naturalmente con tutti, dando spazio nella Commissione ad almeno un rappresentante delle associazioni venatorie per provincia cioè, almeno un rappresentante della categoria. Diversamente noi stiamo istituendo una Commissione che, secondo me, è fuori dalle norme ordinarie.

Volevo fare questo ennesimo tentativo con la speranza anche che una discussione di questo tipo possa poi migliorare il clima e anche l'andamento dei lavori. Se non è possibile pace, ne prendiamo atto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Io credo che i colleghi debbano prendere atto che una votazione è avvenuta e che il Consiglio si è pronunciato addirittura a scrutinio segreto. Credo che un'insistenza di questo tipo non sia utile. Per quanto mi riguarda mi pronuncio contro l'ammissibilità dell'emendamento orale perché credo che non sia conforme a un corretto svolgimento delle votazioni sugli articoli.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.

LADU (Popolari). Io credo che alla fine non

ci dobbiamo scandalizzare per il fatto che l'articolo sia stato già votato o perché c'è una proposta che proviene dai banchi dell'opposizione. Voglio dire che se anche le proposte arrivano con un po' di ritardo possono essere accolte qualora le si ritenga congrue. D'altronde la Commissione provinciale è formata da cinque esperti, nessuno dei quali è rappresentante delle associazioni venatorie. Pertanto io credo che la presenza di una rappresentante del mondo venatorio non debba suscitare scandalo. Dico anche che, nonostante la votazione dell'articolo 44 sia già avvenuta, questa proposta può essere accolta, anche perché, ripeto, non c'è nessuno sbilanciamento nei confronti delle associazioni venatorie, in quanto si tratta di affiancare un solo rappresentante del mondo venatorio.

L'emendamento orale, a mio parere, può essere accolto specificando, però, il criterio secondo il quale deve essere eletto questo rappresentante delle associazioni venatorie. Si potrebbe dire che l'Assessore regionale dell'ambiente può nominare un rappresentante indicato dalle tre associazioni venatorie maggiormente rappresentati.

PRESIDENTE. Mi core l'obbligo di ricordare che non si può ritornare su un articolo che è già stato votato dall'Aula.

LADU (Popolari). Possiamo inserire l'emendamento nell'articolo 45 e in fase di coordinamento della legge trovargli la giusta collocazione.

PRESIDENTE. Ribadisco quello che ho detto un attimo fa, anche con questo corollario, che qualunque pur lodevole iniziativa da parte del Presidente della Commissione deve trovare l'unanimità del Consiglio. Io dovrei praticamente chiedere al Consiglio se è d'accordo sulla possibilità di inserire in questo articolo 45, così come proposto dal Presidente della Commissione, un emendamento che consenta all'Assessore competente di nominare un rappresentante scelto fra queste associazioni. Il collega Diana, precedendo l'intervento del Presidente Ladu, ha chiaramente espresso parere contrario, comunque sia su questo bisogna trovare l'unanimità del Consiglio.

In questo momento sono impossibilitata, pur recependo la disponibilità del Presidente della

Commissione, ad accettare un emendamento orale di questo genere, perché vi è già stato un pronunciamento da parte di un consigliere al quale chiedo se intende ribadire la sua dichiarazione precedente.

DIANA (Progr. Fed.). La confermo.

PRESIDENTE. Non mi resta che prendere atto che non vi è su questo emendamento orale proposto dal Presidente della Commissione Ladu l'unanimità del Consiglio e quindi non posso accogliere la richiesta presentata prima dal collega Locci e poi fatta propria dal presidente Ladu.

Eravamo in sede di votazione dell'articolo 45, quarto comma, sul quale il collega Bonesu aveva chiesto al votazione separata con controprova. Metto in votazione il quarto comma dell'articolo 45 che recita: "La Commissione resta in carica per la durata di quattro anni". Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Il Presidente della Commissione Ladu aveva chiesto, con un emendamento orale susseguente a una osservazione del collega Masala, di votare il quinto comma omettendo le parole "se dovuto", in quanto la materia del trattamento economico per i membri delle Commissioni è già stabilita dalla legge regionale numero 27. Metto in votazione il quinto comma nella stesura "Ai componenti della Commissione spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, numero 27". Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 46.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 46

Autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia

1. Per esercitare l'attività venatoria in Sardegna è istituita una autorizzazione regionale che vie-

ne concessa dal Presidente della Giunta regionale ai sensi del successivo articolo 47.

2. La revoca o la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia comporta rispettivamente la revoca o la sospensione dell'autorizzazione regionale ed il diniego della sua concessione per un periodo pari a quello previsto per la licenza di porto di fucile per uso di caccia.

3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente cura i rapporti con le competenti autorità al fine di acquisire tempestivamente la notizia dei provvedimenti assunti per violazioni alle leggi sull'esercizio della caccia e sulla protezione della fauna, per la loro annotazione nell'apposita anagrafe e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti identici. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Carloni - Sanna Nivoli - Masala.

Art. 46

All'articolo 46 comma 2 sostituire le parole "pari a quello previsto per la" con le parole "corrispondente alla durata della sospensione o della revoca". (78)

Emendamento sostitutivo parziale Boero - Masala

Art. 46

Nel comma 2 dell'articolo 46 le parole "pari a quello previsto per la" sono sostituite dalle seguenti: "corrispondente alla durata della sospensione o della revoca della". (148)

PRESIDENTE. Gli emendamenti che sono assolutamente identici, possono essere illustrati. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 78 ha facoltà di illustrarlo.

CARLONI (A.N.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 148 ha facoltà di illustrarlo.

BOERO (A.N.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Il relatore li accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti numeri 78 e 148. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati)

Metto in votazione l'articolo 46. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 47.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 47

Contenuti e modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della caccia

1. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale tramite i Sindaci dei Comuni e per i non residenti tramite l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, all'uopo delegati.

2. Gli interessati devono presentare al Sinda-

co del Comune di residenza domanda diretta al Presidente della Giunta regionale.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) una copia in carta libera per l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

b) copia autenticata del libretto personale e della licenza di porto di fucile per uso di caccia;

c) copia autenticata delle polizze assicurative;

d) l'originale o copia autenticata della ricevuta del versamento, sull'apposito conto corrente postale istituito dalla Regione sarda, della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 86.

4. I non residenti in Sardegna, con le formalità sopra indicate, devono presentare la domanda, tra il 1° aprile ed il 31 maggio, al Presidente della Giunta regionale tramite l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Oltre agli allegati di cui al comma precedente, devono allegare alla domanda copia autenticata del tesserino regionale rilasciato dalla Regione di residenza.

5. Non è richiesto il possesso dell'autorizzazione regionale per i non residenti che esercitino la caccia esclusivamente nelle aziende agri-turistico-venatorie sulla fauna selvatica immessa o liberata.

6. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia per i residenti in Sardegna ha la stessa durata della licenza di porto di fucile per uso di caccia e scade con essa. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia per i non residenti in Sardegna ha validità di un anno. La sua validità è subordinata al pagamento della tassa di concessione. La ricevuta o copia autenticata del versamento dovrà essere allegata all'autorizzazione.

7. L'autorizzazione regionale contiene, come parte integrante, un libretto venatorio suddiviso in fogli corrispondenti alle stagioni venatorie nel quale il cacciatore, nel corso di ogni giornata di caccia effettiva, ha l'obbligo di segnare in modo indelebile la data di caccia e la selvaggina a mano a mano che essa viene incamerata. La data del giorno di caccia deve essere segnata al momento dell'inizio dell'attività venatoria.

8. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione regionale di trasmettere, tramite l'A.T.C. di appartenenza, al termine dell'annata venatoria, e comunque non oltre il 31 marzo, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente il foglio del libretto venatorio di cui al precedente comma, conte-

nente le annotazioni sulla selvaggina abbattuta nella passata stagione venatoria.

9. Gli organi di gestione delle aziende faunistico-venatorie sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, le statistiche degli abbattimenti di fauna selvatica effettuati nel territorio di competenza, nella passata stagione venatoria.

10. La concessione della autorizzazione è subordinata alla restituzione del libretto venatorio della precedente autorizzazione.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 110, 53, 210 e 216, che sono già compresi negli emendamenti numero 53, 149, 253. L'emendamento numero 52 è stato ritirato. Si dia lettura degli emendamenti.

PIRAS, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Marrocu - Ladu - Lorenzoni - Amadu - Ferrari

Art. 47

Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 47 sono soppresses le parole: "del libretto personale e". (110)

Emendamento soppressivo parziale Diana

Art. 47

I commi 4, 5 e 6 sono soppressi. (53)

Emendamento soppressivo parziale Obino - Zucca - Cugini - Falconi - Dettori Ivana - Busonera

Art. 47

Il comma 5 è soppresso. (210)

Emendamento soppressivo parziale Ladu - Marrocu - Ferrari - Amadu - Lorenzoni

Art. 47

Il comma 5 dell'articolo 47 è soppresso. (116)

Emendamento sostitutivo parziale Boero - Masala

Art. 47

IL comma 7 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

"7. L'autorizzazione regionale conterrà, come parte integrante, un libretto venatorio suddiviso in fogli corrispondenti alle stagioni venatorie nel quale il cacciatore, nel corso di ogni giornata di caccia effettiva, ha l'obbligo di segnare in modo indelebile la data di caccia e la selvaggina incarnierata. La data del giorno di caccia deve essere segnata al momento dell'inizio dell'attività venatoria, mentre la selvaggina deve essere segnata al termine della giornata di caccia". (149)

Emendamento sostitutivo parziale Marrocu - Ladu - Onida - Obino

Art. 47

Il comma 7 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

"7. L'autorizzazione regionale contiene, come parte integrante, un libretto venatorio suddiviso in fogli corrispondenti alle stagioni venatorie nel quale il cacciatore, nel corso di ogni giornata di caccia effettiva, ha l'obbligo di segnare in modo indelebile la data di caccia, la selvaggina e l'ambito territoriale di caccia ove viene esercitata la caccia. La data e l'ambito territoriale di caccia devono essere segnati al momento dell'inizio dell'attività venatoria. La selvaggina deve essere segnata a mano a mano che essa viene incarnierata." (253)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 110 ha facoltà di illustrarlo.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Il presentatore dell'emendamento numero 53 ha facoltà di illustrarlo.

DIANA (Progr. Fed.). Presidente, l'emendamento si può dare per illustrato, ma preannuncio che chiederò la votazione per parti per lasciare solamente la dicitura "il comma 5 è soppresso".

PRESIDENTE. Onorevole Diana, volevo farle notare che ci sono altri due emendamenti, il 210 e il 116, che dicono esattamente "il comma 5 è soppresso".

DIANA (Progr. Fed.). In tal caso ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 210 ha facoltà di parlare il consigliere Obino.

OBINO (Progr. Fed.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 116 è identico quindi si dà per illustrato. Per illustrare l'emendamento numero 149 ha facoltà di parlare il consigliere Boero.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, colleghe e colleghi, questo emendamento - spero che non me ne vogliate più di tanto - viene proposto da chi la caccia la pratica e la conosce, e non vi è alcun intento, da parte mia, come qualcuno sostiene, di monopolizzare il contenuto di questa legge, degli interventi e via dicendo. Non è colpa mia se alcuni colleghi ed io conosciamo la caccia meglio di altri, perché la viviamo in prima persona. I nostri emendamenti quindi nascono per correggere quelle situazioni che si possono verificare durante l'attività venatoria a causa di una cattiva o maliziosa interpretazione della legge da parte degli organi preposti alla sorveglianza. Purtroppo viviamo in una nazione dove è difficile garantirsi la serenità per l'operato di parti, seppure ristrette, della magistratura, figuriamoci quindi di certe parti della sorveglianza. Il legislatore quindi deve tutelare il cittadino da ogni possibile forma di prevaricazione interessata. Allora, oltre a recitare ciò che è principalmente contenuto nel comma 7 dell'articolo 47, questo emendamento riguarda il fatto che la selvaggina deve assolutamente essere segnata nel libretto venatorio perché finalmente all'alba di questa legge ciò che

era già tracciato nella vecchia legge trovi prativa attuazione. Occorre cioè fare la statistica della selvaggina abbattuta per specie, per giornate e per quantità, per poter poi procedere, in modo sempre più oculato, alla pianificazione dell'attività venatoria secondo le possibilità delle diverse specie. Cosa succederebbe se, per esempio, anziché questo emendamento, approvassimo l'emendamento, presentato da numerosi colleghi, secondo il quale la selvaggina deve essere segnata man mano che viene abbattuta?

Ora questo fatto può trovare, senza particolare fastidio, pratica attuazione durante alcuni tipi di caccia quando cioè le possibilità d'incontro sono limitate nell'arco di una giornata, come avviene per la pernice, di cui, secondo il vigente provvisorio calendario venatorio, non si possono abbattere più di tre esemplari. Quindi segnare man mano una, due o tre pernici ai fortunati cacciatori che potranno fare questo pieno di carniere non comporta alcun fastidio. Diversa è la situazione quando si pratica la caccia alla migratoria, e in particolare ad alcune specie di migratoria, perché dover segnare la selvaggina man mano che viene abbattuta come per esempio nel caso del tordo, crea un'azione di totale disturbo, di totale ostruzionismo.

Quindi quando io dico, in questo emendamento, che la selvaggina deve essere segnata al termine della giornata di caccia, contempero in modo particolare quest'esigenza, che certamente si riferisce al tordo, si riferisce al colombaccio e agli anatidi. Il fine è ovviamente quello di evitare che contro il cacciatore che non ha segnato per tempo il capo abbattuto venga redatto un verbale con tutto ciò che ne consegue.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 253 ha facoltà di illustrarlo.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. L'emendamento numero 253 introduce, rispetto al settimo comma, soltanto l'obbligo per il cacciatore, di segnare, oltre al giorno di caccia e alla selvaggina carniata, anche l'ambito territoriale sul quale sta operando, in modo da avere, a fine stagione venatoria, un quadro preciso della pressione venatoria sul territorio.

Gli articoli che voteremo successivamente prevedono che la possibilità di accesso agli ambiti sia regolata, così come era prevista dall'articolo 20, dalla densità venatoria. Il che vuol dire che un cacciatore potrebbe avere diritto all'accesso e a più ambiti territoriali. Ovviamente un cacciatore non può essere contemporaneamente in più ambiti territoriali. Poter sapere a fine annata venatoria, il numero delle giornate e anche il territorio su cui il cacciatore ha operato, consente di avere un quadro preciso della pressione venatoria che si esercita in un determinato territorio a seconda dei giorni e anche del tipo di selvaggina.

Si differenzia dall'emendamento che il collega Boero ha appena illustrato per il fatto che comunque mantiene fermo l'obbligo di segnare la selvaggina man mano che viene incarnierata.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Sul l'emendamento numero 110 il relatore esprime ovviamente parere favorevole, perché è della Commissione, come pure sugli emendamenti numeri 116 e 210, il cui contenuto è identico, anche perché vanno a sopprimere quel comma che è in contrasto con quanto abbiamo già approvato. L'articolo precedente, infatti, non prevedeva l'obbligo di avere l'autorizzazione regionale, per tutti coloro che operano all'interno delle aziende agro-turistiche-venatorie mentre questo articolo limita il possesso dell'autorizzazione ai non residenti. C'è un evidente contrasto, per cui il quinto comma correttamente va soppresso, come previsto dagli emendamenti numero 116 e 210.

L'emendamento numero 253 è della Commissione ed è da accogliere perché introduce l'obbligo di segnare l'ambito prescelto; l'emendamento numero 149 andrebbe valutato perché io non lo vedo in alternativa al 253, in quanto l'unica differenza è la questione della selvaggina incarnierata, se va segnata man mano che viene incarnierata oppure a fine giornata. Su questa parte, e solo su questa, mi rimetto all'Aula, e chiedo che venga approvato l'emendamento numero 253, magari togliendo la parte che lo differenzia dal 149.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, però vi è una sostanziale differenza anche per quel che riguarda l'iscrizione in questo libretto venatorio dell'ambito territoriale di caccia.

MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Ma questo potrebbe essere accolto anche da loro.

PRESIDENTE. No, se dobbiamo arrivare a un'interpretazione univoca dei due emendamenti occorre fare chiarezza non soltanto sul momento dell'iscrizione, ma anche sul fatto che deve essere iscritto l'ambito.

Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Io sono disposto a ritirare il mio emendamento e ad accogliere l'emendamento del collega Marrocu se, ovviamente, quella parte terminale del mio emendamento riguardante il segnare al termine della giornata venatoria la selvaggina abbattuta viene accolta come emendamento parziale, variante dell'emendamento del collega Marrocu. In altre parole, se il collega Marrocu è disponibile ad accoglierne la parte terminale io ritiro il mio emendamento. Lui badi al suo e non vi è problema.

PRESIDENTE. Allora vi è da parte del collega Boero la disponibilità a ritirare il suo emendamento se viene modificata l'ultima frase dell'emendamento numero 253, cioè anziché "la selvaggina deve essere segnata a mano a mano" "la selvaggina deve essere segnata al termine della giornata di caccia".

Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Da parte del sottoscritto non vi è nessuna difficoltà ad accogliere il suggerimento del collega Boero. Ovviamente so che nella Commissione su questo punto c'erano contrasti, quindi credo che qualche collega chiederà di votare per parti e su quest'ultima parte si voterà separatamente, perché non c'è stato un parere unanime della Commissione. Il problema è questo.

PRESIDENTE. Onorevole Boero, potremmo votarlo in questo modo, posto che...

BOERO (A.N.). Posso fare un'ultima proposta? Per quanto riguarda la parte terminale del mio emendamento, se i colleghi della Commissione e dell'Aula che non si trovano perfettamente in linea e che hanno condizionato il relatore sull'accoglimento di questa mia prima proposta compositiva sono d'accordo, si può prevedere un emendamento orale così concepito: "Mentre la selvaggina stanziale o la selvaggina che si abbate a caccia vagante, deve essere segnata man mano che viene abbattuta, la selvaggina che si abbate alla posta viene segnata al termine della giornata di caccia". Penso che più buona volontà di così non si possa dimostrare, se non si va proprio contro la logica della caccia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Basta aggiungere "stanziale" all'ultima parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento del collega Boero, se posso riassumerlo, è così formulato: "La selvaggina a caccia vagante deve essere segnata man mano che viene incarnierata la selvaggina abbattuta alla posta deve essere segnata al termine della giornata di caccia". Mi pare che siamo abbastanza vicini alla soluzione, quindi probabilmente vale la pena di non far cadere questa possibilità.

Non siamo ancora in fase di votazione, però possiamo restare intesi che l'emendamento numero 253 mantiene la formulazione originaria, tranne l'ultima frase, che può essere sostituita da: "La selvaggina a caccia vagante verrà segnata man mano che viene incarnierata; la selvaggina abbattuta alla posta verrà segnata al termine della giornata di caccia".

Ha domandato di parlare il consigliere Piras. Ne ha facoltà.

PIRAS (Popolari). C'è una grossa differenza e non vorrei che si facesse confusione, perché in effetti si può esercitare la caccia vagante anche spa-

rando la migratoria, si è fatto molte volte. Io penso di esprimere anche il pensiero del collega Boero, che probabilmente voleva riferirsi alla selvaggina stanziale. Infatti quando siamo fortunati riusciamo a prendere una pernice o un coniglio e abbiamo tutto il tempo di annotarlo, mentre nel caso della caccia alla migratoria, può capitare la fortuna di vedere passare due o tre tordi oppure due colombacci nel giro di pochi secondi ed è impossibile che il cacciatore che ha appena abbattuto un colombaccio oppure un tordo tolga fuori il libretto e segni, perché magari proprio in quel momento gli passa davanti dell'altra selvaggina e per il resto della giornata più niente. Perciò si dovrebbe scrivere così: "la selvaggina stanziale deve essere segnata subito sul libretto, mentre la selvaggina migratoria deve essere segnata alla fine della giornata venatoria".

PRESIDENTE. Su questa proposta ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Io vorrei intervenire nella discussione dell'articolo, se è aperta, perché non ho partecipato a questa mediazione e non intendo parteciparvi.

PRESIDENTE. Diamo atto, onorevole Boero, che il suo emendamento è ritirato.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Non è il caso di fare precisazioni per la selvaggina migratoria, basta scrivere "la selvaggina stanziale va segnata man mano che viene incarnierata"; l'altra selvaggina verrà segnata quando si vuole purché la si segni essendo così previsto.

PIRAS, (Popolari). Le guardie venatorie ti mettono la contravvenzione se non lo specifichi.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Ma se tu precisi e distingui è un fatto normale.

PRESIDENTE. Forse un eccesso di parole non guasta. Per esprimere il parere della Giunta su questi emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Per constatare che per l'ennesima volta emergono difficoltà dovute ad una insufficiente discussione dei punti nodali della legge in Commissione.

Io credo che la pretesa di segnare la selvaggina alla fine della giornata sia veramente eccessiva, e che questo crei effettivamente problemi ed equivoci, perché noi dobbiamo vedere la legge dal punto di vista dei cacciatori, ma anche dal punto di vista di chi deve effettuare la vigilanza ed il controllo. E' evidente che se noi scriviamo che la selvaggina abbattuta deve essere segnata alla fine della giornata stiamo ponendo gli addetti alla vigilanza nella condizione di non poter effettuare alcun controllo prima che il cacciatore decida che la sua giornata di caccia è finita, e io credo che questo non sia assolutamente ammissibile. Ritengo, fra l'altro, che l'operazione di registrazione dei capi abbattuti sia di una semplicità elementare e che richieda decisamente molto meno tempo di quello che stiamo utilizzando per disquisire attorno a questo problema di così piccola dimensione e che sta impegnando il Consiglio regionale per un tempo eccessivo solamente per consentire ai cacciatori di avere una comodità supplementare pari a qualche secondo, tanto basta per estrarre un documento dalla tasca e per registrare il numero dei capi abbattuti.

Credo che anche in questo caso l'opportunità di fermarsi per segnare il numero dei capi sia un'occasione che i cacciatori dovrebbero utilizzare e i loro sostenitori dovrebbero suggerire, perché consente anche di riflettere sul fatto che la loro attività si svolge non per grazia divina, quindi non per un diritto che scende in linea diretta dagli alti cieli, ma per una concessione. Siccome quella fauna è un bene indisponibile della collettività nazionale, è anche giusto che i cacciatori diano conto di quello che stanno facendo, in termini puntuali, esatti e senza indurre in errore o creare equivoci nel momento in cui vengono sottoposti ad un più che legittimo e doveroso controllo sull'esercizio della loro attività.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, colleghe e colleghi, è sempre simpatico dialogare col collega Gavino semplicemente perché da lui parte un'ottica ben chiara e conosciuta dell'attività venatoria che non si può dire di certo favorevole a questo tipo di attività. Dalla sua angolazione visiva il suo simpatico baffo non riusciva a nascondere un sorriso compiaciuto, arrivava a fare le considerazioni che ha fatto, e con un sorriso che non posso nascondere dietro un baffo, ma che esterno visivamente, dico che evidentemente il collega Gavino non conosce la Bibbia o se la conosce omette di citare i precisi passi in cui gli animali sono messi dal Padre Eterno a totale disposizione dell'uomo. Forse è diversa la concezione e ideale, politica e religiosa che il collega Gavino ha dell'uomo rispetto ad altri, di sicuro rispetto al sottoscritto. Ma, fatta questa simpatica, presumo, disquisizione in risposta a certe sue considerazioni, vi è la realtà che non sono quei cinque, dieci o quindici secondi necessari per togliere dalla tasca il libretto venatorio regionale e segnare la selvaggina man mano, in quanto il collega Gavino intelligentemente – qualcuno mi suggerisce di dire Diana, ma se Gavino mi consente questa simpatica confidenzialità posso continuare a chiamarlo col nome di battesimo perché anche se abbiamo ottiche e pensieri diversi, io nutro verso di lui stima e simpatia – omette di dire che l'esercizio dell'attività venatoria si attua nei mesi autunnali e invernali quando le probabilità di intemperie di vario genere suggeriscono quanto meno di tenere al sicuro la documentazione nel giubbotto o in un contenitore impermeabile. Ciò significa che per segnare la selvaggina abbattuta non sono sufficienti pochi secondi, al contrario si tratta di un'operazione abbastanza lunga e se l'abbattimento avviene mentre piove, per esempio, sorge il problema di trovare un riparo per evitare che l'acqua apporti qualche danno ai documenti.

Queste cose, ripeto, le dice chi le vive in prima persona, quindi prego il collega Gavino di cogliere nelle mie parole la più sincera simpatia che gli porto e lo ringrazio comunque perché le sue espressioni, ancorché contrarie al mio pensiero, sono sempre simpaticamente porte.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

(Interruzione dell'onorevole Montis)

PRESIDENTE. Onorevole Montis, ha la parola il consigliere Biggio. Prego.

BIGGIO (A.N.). Se non ho sentito male il richiamo dell'onorevole Montis, sempre molto attento e puntuale ai lavori di questo Consiglio, e di cui io ho molto rispetto, voglio ricordare che il collega Boero ha esordito come suo solito, con le parole: signor Presidente, care colleghe e cari colleghi. Evidentemente si rivolgeva all'Assemblea pur rispondendo all'intervento cogente dell'onorevole Diana sull'articolo in discussione. Nel fare politica in quest'Aula ciascuno, con i propri interventi, ha il dovere, credo, di ridurre a sintesi le diversità e, caro onorevole Diana – e mi rivolgo all'Assemblea mentre dialogo con l'onorevole Diana – lo voglio precisare, con gli interventi che hanno preceduto il suo si è ridotta a sintesi una diversità. Finalmente, dopo tante discussioni, una buona operazione politica è stata compiuta, mediando e portando a sintesi le diversità. Questo è fare politica, anche se costa del tempo, ed è lavorare produttivamente. Ridurre a sintesi le diversità di posizioni è probabilmente è il modo migliore e più proficuo di lavorare in quest'Aula.

Detto questo vorrei richiamare l'attenzione del Consiglio sul comma 1 dell'articolo 47 che recita: "L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia rilasciata dal presidente della Giunta regionale tramite i sindaci dei comuni e per i non residenti tramite l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, all'uopo delegati". Io credo che si possano cassare le parole "all'uopo delegati" a fine riga, perché poi si dovrebbe verificare se è avvenuta la delega o se non è avvenuta. Sono delegati già dalla legge. Grazie.

PRESIDENTE. I consiglieri Piras e Cugini rinunciano all'intervento. Se non vi sono altri iscritti a parlare prima di passare alle votazioni chiedo se in merito alla proposta del collega Biggio, cioè di cassare le ultime tre parole "all'uopo delegati" in quanto evidentemente si ritiene pleonastico rispet-

to all'esercizio di delega di cui i sindaci godono, vi sono osservazioni o se è il caso di esprimersi con una votazione separata su questo primo comma. Non vi sono osservazioni, quindi ritengo accolta la proposta di mettere in votazione il primo comma con le parole "all'uopo delegati".

Metto in votazione l'emendamento numero 110. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione insieme gli emendamenti numero 116 e numero 210. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati)

Metto in votazione l'emendamento numero 253 con questa modifica: viene cassata l'ultima frase "la selvaggina deve essere segnata a mano a mano che essa viene incarnierata" e vengono aggiunte le parole "la selvaggina stanziale deve essere segnata mano a mano che viene incarnierata, mentre la selvaggina migratoria deve essere segnata al termine della giornata di caccia".

Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Sì, certo, per dichiarazione di voto. Non è la prima volta che intervengo, ma credo di non aver sinora parlato a sproposito. E' evidente che è giusto trovare punti di sintesi, è anche giusto ed è corretto che siano chiari tutti i punti di vista. Quindi, correttamente, io confermo il senso del mio intervento precedente non opponendomi a un eventuale emendamento orale, perché questo significherebbe mancare di rispetto ai colleghi che hanno cercato una mediazione su questo. Tuttavia, manifesto il mio netto dissenso in merito alla possibilità che i cacciatori registrino sul loro libretto alla fine della giornata la selvaggina abbattuta.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 253, con le modifiche prima specificate. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 47 con la modifica che prima evidenziavo, cioè la parte finale del comma 1 "all'uopo delegati" si intende cassata. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Mi corre l'obbligo di comunicare ai colleghi che è stata concordata per l'attuale sessione la chiusura dei lavori alle ore 19. I lavori di questo pomeriggio sono terminati. Ricordo che domani mattina

incominceranno alle ore 9 e 30 con la discussione della mozione numero 91 che era già stata inserita all'ordine del giorno di questo pomeriggio.

I lavori proseguiranno poi secondo l'ordine del giorno che era già stato stabilito.

La seduta è tolta alle ore 18 e 57.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio f.f.
Dott. Antonio Dessì
